

Allegato CS

SISPI Sistema Palermo Informatica

*Capitolato Speciale d'Appalto*

**FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER COMPENSIVI DI GARANZIA 36 MESI ON SITE E  
DI LICENZE D'USO MICROSOFT**

W

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. - e la Società aggiudicataria della fornitura di Personal Computer, del relativo servizio di manutenzione in garanzia e delle licenze d'uso Microsoft.

## PREMESSO CHE:

- a) ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato rispettivamente indicato:
- **SISPI** – Sistema Palermo Informatica S.p.A., committente dei beni e servizi;
  - **Fornitore** - la persona giuridica aggiudicataria della fornitura;
  - **Parti** - la SISPI ed il Fornitore;
  - **Specifiche Tecniche** - il documento predisposto dalla SISPI contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della Fornitura;
  - **Apparecchiature** - Personal Computer, corredati dalla garanzia rilasciata dalla casa produttrice e completi di monitor LCD, licenza software per il sistema operativo, MS Office e CAL, tastiera e mouse, tutti comprensivi della relativa documentazione tecnica e d'uso, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nelle Specifiche Tecniche di cui all'Allegato ST;
  - **Fornitura** - la vendita delle Apparecchiature come dettagliatamente descritte nelle Specifiche Tecniche, secondo quanto previsto nel presente documento e nella Lettera d'Ordine, con relativa consegna e servizio di manutenzione in garanzia per 36 (trentasei) mesi *on site*;
  - **Lettera d'Ordine** - il documento formalizzato dalla SISPI a seguito dell'aggiudicazione definitiva della Fornitura e controfirmato per accettazione dal Fornitore;
  - **Responsabile della fornitura** - il rappresentante del Fornitore incaricato di coordinare e dirigere le attività necessarie per la completa esecuzione della Fornitura oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati;
- b) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Capitolato e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della Fornitura e delle relative prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- c) il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare la Fornitura alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato;
- d) il Fornitore ha presentato - ai fini della sottoscrizione della Lettera d'Ordine - tutta la documentazione, la cauzione ed i certificati richiesti dalla SISPI che, anche se non materialmente allegati al presente Capitolato, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

## ARTICOLO 1

## VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le Parti convengono che le premesse e gli allegati, nonché gli atti menzionati nel presente Capitolato - anche se non materialmente allegati - ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. La Fornitura è regolata, oltre che dal presente documento, dai seguenti ulteriori atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - a. il documento Specifiche Tecniche, allegato ST

- b. la dichiarazione di offerta economica presentata dal Fornitore e la relativa giustificazione dei prezzi
- c. la Lettera d'Ordine
- d. il Disciplinare di gara
- e. l'eventuale DUVRI o l'informativa ex art. 26 D.Lgs. 81/2008.

#### ARTICOLO 2

##### **NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE**

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

#### ARTICOLO 3

##### **OGGETTO**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la vendita e consegna a SISPI da parte del Fornitore, secondo quanto specificato nella Lettera d'ordine, delle Apparecchiature distinte in due diversi Lotti come segue:
  - Lotto 1: n. 328 (trecentoventotto) Apparecchiature aventi le caratteristiche tecniche minime dettagliatamente descritte nelle Specifiche Tecniche secondo quanto indicato nella scheda tecnica compilata e sottoscritta per accettazione dal Fornitore (Allegato ST sub A),
  - Lotto 2: n. 80 (ottanta) Apparecchiature aventi le caratteristiche tecniche minime dettagliatamente descritte nelle Specifiche Tecniche secondo quanto indicato nella scheda tecnica compilata e sottoscritta per accettazione dal Fornitore (Allegato ST sub B)
2. Tutte le Apparecchiature devono essere nuove di fabbrica e corredate della relativa documentazione tecnica, d'uso e di garanzia.

#### ARTICOLO 4

##### **DURATA**

Il presente Capitolato avrà efficacia dalla data della Lettera d'Ordine emessa dalla SISPI fino al termine del servizio di manutenzione di cui al successivo art. 14 e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

#### ARTICOLO 5

##### **INTEGRAZIONE O DIMINUZIONE DELLA FORNITURA**

La SISPI si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'integrazione, nel periodo di validità dell'offerta economica, o la diminuzione, nel periodo di vigenza contrattuale, della Fornitura alle medesime condizioni, fino a concorrenza di un quinto del corrispettivo totale di cui al comma 1 del successivo art. 15, ai prezzi unitari di cui alla dichiarazione d'offerta allegata.

#### ARTICOLO 6

##### **ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE**

1. Saranno a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo art. 15, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo e non esaustivo, relativi:

- a) all'imballaggio delle Apparecchiature e dei prodotti software, comprensivo dei materiali necessari, conformi alle norme in vigore a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto di tutti i beni oggetto della fornitura nei locali indicati dalla SISPI;
  - c) alle eventuali spese di trasporto, viaggio e missione del personale addetto alla esecuzione della fornitura e del servizio di manutenzione.
2. Ogni attività di cui al presente articolo o comunque relativa agli adempimenti di cui al presente Capitolato dovrà essere svolta dal Fornitore nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Il Fornitore garantisce, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del verbale di collaudo positivo delle Apparecchiature, la disponibilità delle parti di ricambio delle stesse.
  4. Le Apparecchiature dovranno essere consegnate alla SISPI con imballo originale cioè' con lo stesso predisposto nello stabilimento di fabbricazione e senza segni di apertura.
  5. Saranno da intendersi a carico del Fornitore tutte le spese eventualmente necessarie per opere di sollevamento e di trasporto interno, ove i locali designati per la consegna non siano ubicati a pian terreno.

#### ARTICOLO 7

#### MODALITÀ E TEMPISTICA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Fornitura delle Apparecchiature di cui all'art. 3 dovrà essere effettuata nei tempi e per le quantità di seguito specificate:

Per il Lotto 1:

- prima consegna: n. 50 (cinquanta) Apparecchiature entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della Lettera d'Ordine
- seconda consegna e consegne successive: n. 50 (cinquanta) Apparecchiature per consegna entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna precedente previa conferma via fax da parte della SISPI .

Per il Lotto 2: un'unica consegna entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data della Lettera d'Ordine.

1. La consegna delle Apparecchiature dovrà avvenire in giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30, nei locali della SISPI di Via Amm. S. Denti di Piraino, 7 – Palermo e/o presso altra sede ubicata nell'area metropolitana di Palermo, specificata nella Lettera d'Ordine ovvero nel fax di conferma di cui al precedente comma.
2. La data di consegna sarà vincolante ai fini dell'eventuale applicazione di penali per ritardo di consegna come dal successivo art. 18.
3. Qualora la SISPI, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di consentire lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, il Fornitore provvederà a custodire, a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per la SISPI e senza maggiorazione del corrispettivo, le Apparecchiature, fino alla nuova data di consegna che sarà comunicata da SISPI. La nuova data non eccederà comunque i 30 giorni solari da quella prevista.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, non si determinerà, sotto alcun profilo, mora del Fornitore.
5. Dell'avvenuta consegna delle Apparecchiature secondo quanto previsto farà fede un documento di trasporto sottoscritto da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della SISPI.
6. Il servizio di manutenzione in garanzia di cui al comma 1 del precedente art. 3 dovrà essere erogato secondo quanto previsto al successivo art. 14 e nelle Specifiche Tecniche.

ARTICOLO 8  
**COLLAUDO DELLA FORNITURA**

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di consegna, la SISPI provvederà al collaudo tecnico e funzionale delle Apparecchiature.
2. Oggetto del collaudo sarà la verifica della conformità delle caratteristiche delle Apparecchiature oggetto della Lettera d'ordine rispetto a quanto indicato nelle Specifiche Tecniche e nella scheda tecnica compilata e sottoscritta dal Fornitore in sede di Offerta (Allegato ST sub A e sub B), nonché la verifica del buon funzionamento delle medesime, attraverso l'esecuzione di procedure di test relative alla funzionalità e alla configurazione.
3. Il collaudo verrà documentato da apposito verbale, datato e sottoscritto dagli incaricati della SISPI e trasmesso al Fornitore per la necessaria informativa.
4. In caso di esito negativo del collaudo:
  - il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del relativo verbale, alla eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati;
  - la SISPI potrà procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18 a decorrere dalla data del verbale di collaudo negativo fino alla data del nuovo collaudo.
5. Al nuovo collaudo si procederà con le stesse modalità ed i termini di cui ai precedenti commi dopo la comunicazione da parte del Fornitore dell'avvenuta eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrate.
6. In caso di esito positivo del nuovo collaudo, la SISPI non applicherà penali per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione da parte del Fornitore dell'eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrate e la data in cui il nuovo collaudo abbia dato esito positivo.
7. In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, la SISPI potrà risolvere il presente rapporto contrattuale per intero o per la parte della fornitura non accettata e fare eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno del Fornitore, e porre a disposizione del Fornitore le Apparecchiature respinte per effettuare il ritiro a propria cura e spese, entro 30 giorni solari, con corrispondente diminuzione del compenso dovuto, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 17.
8. Le Parti espressamente stabiliscono che, ai fini della decorrenza del servizio di manutenzione in garanzia, per ciascuna Apparecchiatura consegnata si assumerà come data di inizio del servizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è redatto il verbale di collaudo positivo.

ARTICOLO 9  
**COORDINAMENTO**

1. Il Fornitore individua un "Responsabile della fornitura", cui competeranno le attività di coordinamento della fornitura e del servizio di manutenzione in garanzia, raggiungibile attraverso telefono, fax, e-mail, i cui riferimenti saranno comunicati all'atto della sottoscrizione per accettazione della Lettera d'Ordine.
2. Ogni comunicazione fatta al "Responsabile della fornitura" si intenderà come fatta al Fornitore.

ARTICOLO 10  
**TRASPORTO**

1. Il trasporto delle Apparecchiature presso i locali di destinazione avverrà a cura e spese del Fornitore.
2. In caso di ritardo nella consegna, determinato da cause inerenti al trasporto, il Fornitore ne

manterrà comunque la piena responsabilità e la SISPI potrà applicare le penali di cui al successivo art. 18.

ARTICOLO 11  
**CONSEGNE NON CONFORMI**

1. Qualora le Apparecchiature consegnate non fossero conformi all'oggetto della Fornitura ovvero manifestassero carenze o vizi di qualsiasi natura, la SISPI ne darà comunicazione scritta, anche via fax, al Fornitore, che dovrà intervenire entro 7 (sette) giorni solari dalla suddetta comunicazione per provvedere, senza alcun onere per la SISPI, ad eliminare le carenze ed i vizi riscontrati. Sarà facoltà di SISPI applicare al caso in esame le disposizioni del successivo art. 18 relativo alle penali.
2. La SISPI non risponderà, per alcun motivo, di eventi quali furto, smarrimento e/o deterioramento della fornitura non conforme, intervenuti successivamente alla consegna e sino al loro ritiro o sostituzione, né corrisponderà al Fornitore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri derivanti da tali eventi.

ARTICOLO 12  
**GARANZIE**

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle Apparecchiature e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, garantisce espressamente che le Apparecchiature sono esenti da vizi o difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinate.
3. Il Fornitore si impegna ad erogare il servizio di manutenzione in garanzia delle Apparecchiature secondo le modalità e i termini indicati nel successivo art. 14. Le Parti convengono che i termini previsti dagli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data del verbale di collaudo positivo di cui al precedente art. 8.
4. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
5. Il Fornitore garantisce che le Apparecchiature fornite non causeranno interferenze elettriche ed elettromagnetiche ad altre Apparecchiature ed impianti siti negli uffici di destinazione e che le medesime sono conformi agli standard di sicurezza.
6. Eventuali contestazioni sull'esistenza dei sopracitati vizi e/o difetti non esonerano il Fornitore dal servizio di manutenzione in garanzia, di cui al successivo art. 14.
7. In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la SISPI, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 13  
**TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ**

1. La proprietà delle Apparecchiature fornite si trasferirà alla SISPI dalla data del relativo verbale di collaudo positivo, restando esclusa, fino a tale data, ogni e qualunque responsabilità della SISPI in ordine alle Apparecchiature medesime.
2. Resta fermo l'obbligo per il Fornitore di stipulare apposita polizza assicurativa All Risk ai sensi del successivo art. 19 c. 6.

ARTICOLO 14  
**SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE**

1. Tutte le Apparecchiature dovranno essere corredate dei relativi manuali, programmi di base ed ogni altra documentazione tecnica ed operativa idonea ad assicurare il corretto funzionamento di tutti gli elementi della fornitura. Le Apparecchiature oggetto della

- Fornitura dovranno essere corredate da garanzia 36 (trentasei) mesi on site della casa produttrice.
2. In ogni caso il Fornitore si impegna ad erogare un servizio di manutenzione per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo delle Apparecchiature.
  3. Il servizio di manutenzione di cui al comma precedente, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nelle Specifiche Tecniche, comprende anche la gestione della garanzia della casa produttrice di cui al comma 1.
  4. Il servizio di manutenzione comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo che il Fornitore debba utilizzare per l'erogazione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le Apparecchiature stesse.
  5. Il servizio di manutenzione di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sarà prestato dal Fornitore previa richiesta telefonica e/o comunicazione scritta trasmessa via fax o e-mail dai referenti della SISPI al "Responsabile della fornitura" che provvederà ad assegnare alla richiesta un codice di riferimento identificativo univoco.
  6. Il Fornitore dovrà assicurare l'intervento per il pieno ripristino delle funzionalità, a partire dalla segnalazione del malfunzionamento, secondo la tempistica indicata nelle Specifiche Tecniche.
  7. Il "Responsabile della fornitura" del Fornitore dovrà assicurare la disponibilità di almeno due tecnici specializzati per il servizio di manutenzione, nonché la messa a disposizione di un numero telefonico (con segreteria telefonica attiva fuori dell'orario di ufficio), di un numero di fax e di un indirizzo di posta elettronica, garantendo il ripristino delle Apparecchiature nei tempi indicati nelle Specifiche Tecniche.
  8. Le parti di ricambio delle Apparecchiature - che dovranno essere nuove di fabbrica e con almeno la stessa qualità, caratteristiche tecniche e prestazioni di quelle originali - verranno fornite dal Fornitore senza ulteriore onere da parte della SISPI.
  9. Ove l'eliminazione del malfunzionamento comporti la necessità del trasferimento delle Apparecchiature in luogo diverso da quello di installazione/utilizzo, il Fornitore - previa comunicazione alla SISPI - provvederà contestualmente a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle Apparecchiature con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali.
  10. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta una apposita nota tecnica di ripristino, sottoscritta da un incaricato del Fornitore e dall'utilizzatore dell'Apparecchiatura appositamente delegato, nella quale dovranno essere registrate l'ora della comunicazione del malfunzionamento e quella dell'avvenuto ripristino presso l'utente, oltre alle operazioni effettuate per l'eliminazione del guasto. Tale nota dovrà essere tempestivamente trasmessa alla SISPI via fax o e-mail.
  11. In caso di risoluzione del presente rapporto per qualsiasi causa, il Fornitore medesimo si impegna sin d'ora a fornire alla SISPI tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire alla SISPI di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione in garanzia delle Apparecchiature.

#### ARTICOLO 15 CORRISPETTIVO

1. La SISPI corrisponderà al Fornitore, per la fornitura di quanto oggetto del presente Capitolato nonché per tutte le relative prestazioni previste, l'importo complessivo di cui alla Lettera d'Ordine, che fa parte integrante del presente Capitolato.
2. Il corrispettivo di cui sopra si intende al netto dell'IVA e comprensivo di ogni e qualunque onere e spesa, anche non nominata, che il Fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.

3. Il corrispettivo di cui al comma 1 e dunque i prezzi unitari di cui alla Dichiarazione di Offerta Economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente rapporto, ferma restando l'applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo art. 18. Pertanto il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del presente rapporto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 c.c.

## ARTICOLO 16

**FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo avverrà sulla base di fatture posticipate rispetto alla consegna e sarà eseguito a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al Fornitore e comunque solo a seguito di collaudo positivo delle relative Apparecchiature, ferma restando la deduzione delle eventuali penali applicate ai sensi dell'art. 18. Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'Ordine di cui alle Premesse, **ivi incluso il relativo CIG.**
2. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 15/2008 e dell'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione. nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Il pagamento è, in ogni caso, subordinato alla trasmissione da parte del Fornitore del DURC in corso di validità. In caso contrario il pagamento verrà sospeso fino alla ricezione del DURC valido.
4. La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48bis del DPR 602/73 e s.m.i. e secondo quanto disposto dall'art. 13-ter del D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni in Legge n. 134 del 07/08/2012.
5. Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto del presente CS fossero affidate in subappalto, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 26, il Fornitore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

## ARTICOLO 17

**CAUZIONE**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Capitolato, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della Lettera d'Ordine, e fino alla scadenza del presente rapporto, come definita al precedente art. 4, il Fornitore, ai sensi dell'art 113 del D.Lgs. 163/2006, presterà una cauzione incondizionata da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da istituti di credito o società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.
2. Ai sensi degli artt. 113 c. 1 e 75 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, l'importo della cauzione di cui al comma precedente è ridotto del cinquanta per cento nel caso in cui il Fornitore abbia segnalato, in sede di offerta, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma 1 *“deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui*



*all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante".*

4. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinqueper cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinqueper cento) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

#### ARTICOLO 18

##### **PENALI**

1. In caso di ritardo o di parziale consegna delle Apparecchiature rispetto a quanto indicato al comma 1 del precedente art. 7 SISPI potrà applicare le seguenti penali: per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti sarà applicata una penale pari allo 0,4% (zerovirgolaquattroper cento) del corrispettivo totale della parte di Fornitura oggetto del ritardo, ovvero del numero di Apparecchiature non consegnate; dal sesto giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo totale della parte di fornitura oggetto del ritardo; superato il decimo giorno di ritardo sarà facoltà della SISPI risolvere il rapporto contrattuale e affidare quanto oggetto del presente Capitolato a terzi, in danno del Fornitore, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni subiti.
2. Qualora il collaudo delle Apparecchiature di cui al precedente art. 8 comma 2 dia esito negativo, la SISPI potrà applicare, per ciascun giorno intercorrente tra il verbale di collaudo negativo ed il nuovo collaudo, una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) del corrispettivo calcolato sul totale delle Apparecchiature oggetto del collaudo. Qualora il nuovo collaudo delle Apparecchiature di cui al precedente art. 8 comma 5 dia esito negativo, la SISPI potrà applicare per ciascun giorno intercorrente tra il verbale di collaudo negativo ed il nuovo collaudo una penale pari all'1% (unoper cento) del corrispettivo calcolato sul totale delle unità oggetto del collaudo. In caso di ripetuto esito negativo del collaudo, la SISPI potrà applicare le penali di cui al presente articolo per tutto il periodo interessato e risolvere il presente rapporto, facendo eseguire, in tutto o in parte, la fornitura a terzi in danno del Fornitore ed incamerando la cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
3. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione in garanzia di cui al precedente articolo si verifichi un ritardo rispetto al termine previsto per il ripristino indicato nelle Specifiche Tecniche, la SISPI potrà applicare, per ogni Apparecchiatura e per ciascun giorno di ritardo, una penale pari a Euro 30,00 (trenta/00).
4. Il totale delle penali indicate ai commi precedenti potrà essere applicato sino a concorrenza di un massimo pari al 40% (quarantaper cento) del corrispettivo dell'intera fornitura. Superato tale limite sarà facoltà della SISPI risolvere il rapporto contrattuale e affidare quanto oggetto del presente Capitolato a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni subiti.
5. La SISPI potrà procedere a compensare - nel rispetto della normativa fiscale - gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, con il debito nei confronti del Fornitore, o avvalersi della cauzione di cui all'art. 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

#### ARTICOLO 19

##### **ASSICURAZIONI**

1. Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione delle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia della SISPI che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Per tutta la durata del presente rapporto, sarà dunque obbligo del Fornitore - ferma restando la responsabilità dello stesso per i danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose sia della SISPI che di terzi - stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la SISPI ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali lo stesso deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato.
3. Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.
4. I massimali di copertura non dovranno essere inferiori ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), massimale unico per danni a persone e cose.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla SISPI copia della polizza entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della Lettera d'Ordine, e ad avvisare, senza indugio, la SISPI di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi ai locali e relativi arredi e attrezzature durante lo svolgimento della fornitura. Le firme dei rappresentanti delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.
6. Il Fornitore, ai sensi del precedente art. 13, si impegna a stipulare, per tutto il periodo intercorrente dalla data di consegna a quella del verbale di collaudo positivo delle Apparecchiature consegnate, apposita polizza assicurativa All Risk, con massimale non inferiore al prezzo offerto, a copertura dei rischi a cui potranno essere soggette le medesime apparecchiature nel predetto periodo.  
Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa alla SISPI entro 5 (cinque) giorni solari prima della data prevista per ciascuna consegna.
7. Resta salva la facoltà della SISPI di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c..

#### ARTICOLO 20

#### ADEMPIMENTI EX ART. 26 D.LGS. 81/2008

1. Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui all'art. 3 del presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.  
Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti adibiti alla fornitura quelle norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa SISPI in materia di controlli ed organizzazione interna.  
Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.
2. Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare gli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, le Parti si impegnano:
  - a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
  - a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione della Fornitura complessiva.
3. Il Fornitore si impegna a fornire, oltre alle informazioni sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso e copia del documento di sicurezza.
4. Sarà cura della SISPI promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indicherà le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento che costituirà parte integrante e sostanziale del presente

Capitolato sarà trasmesso formalmente dalla SISPI al Fornitore unitamente alla lettera d'ordine.

5. In considerazione del fatto che le attività di manutenzione oggetto del presente Capitolato possono anche svolgersi in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della SISPI, la stessa SISPI si assume l'onere di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 2 tra Fornitore e responsabile della sicurezza dei luoghi ove si svolgeranno le predette attività, per l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indicherà le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze in tali luoghi.
6. La SISPI si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della fornitura.

#### ARTICOLO 21

##### **PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. Il Fornitore dovrà espletare la Fornitura con personale specializzato alle sue dirette dipendenze, o alle dirette dipendenze delle eventuali ditte subappaltatrici, il quale pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con la SISPI, opererà senza vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.
2. Il Fornitore si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, ecc.) da parte del personale impegnato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima garanzia di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. Sarà cura del personale del Fornitore tenere conto delle norme di sicurezza previste nei locali presso i quali dovranno essere svolte le attività oggetto del presente Capitolato, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.
4. Il personale del Fornitore dovrà essere di gradimento della SISPI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; il Fornitore provvederà a sostituire il personale che non abbia l'approvazione della SISPI entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.
5. Il Fornitore doterà il proprio personale incaricato dell'esecuzione della Fornitura, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché di una divisa di colore uniforme, su cui sarà applicata la chiara denominazione dell'Impresa di appartenenza.

#### ARTICOLO 22

##### **OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI**

Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi. SISPI si riserva la facoltà di poter richiedere periodicamente copia conforme all'originale del D.U.R.C..

#### ARTICOLO 23

##### **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001 E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/10 E L.R. 15/2008**

1. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare e, pertanto, a sottoscrivere, per accettazione, le norme contenute nel Codice Etico adottato dalla SISPI che il Fornitore dichiara di conoscere e accettare i principi ivi contenuti, avendone preso visione all'atto della presentazione dell'offerta.
2. L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.
3. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme del Codice Etico costituiscono dunque

inadempimento delle obbligazioni contrattuali comportandone le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.

4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente
6. La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
7. Ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L.R. 15/2008 il Fornitore si avvale del conto corrente unico di cui al precedente art. 16 c. 2 per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale a utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla Fornitura.
8. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 15/2008, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del Fornitore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, il presente rapporto contrattuale sarà risolto di diritto.

#### ARTICOLO 24

##### **PRIVACY E RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della fornitura.
3. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o ai suoi dipendenti, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
4. Tali obblighi di riservatezza rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del periodo di vigenza contrattuale, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

#### ARTICOLO 25

##### **BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La SISPI non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore abbia usato, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Il Fornitore in conseguenza assumerà a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti della SISPI, le spese sostenute per la eventuale difesa in giudizio nonché le spese per gli eventuali danni a cui venga condannata.

#### ARTICOLO 26

##### **CESSIONE E SUBAPPALTO**

1. Qualora il Fornitore si sia avvalso della possibilità di subappaltare parte della Fornitura oggetto del presente CS, sarà tenuta al rispetto di quanto previsto all'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

W

2. Il subappaltatore dovrà possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 relativi alla prestazione subappaltata e il Fornitore dovrà provarne il possesso da parte del subappaltatore fornendo le relative certificazioni entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 1.
3. Il Fornitore, ai sensi del sopracitato art. 118 del D.Lgs. 163/06, dovrà depositare presso Sispi il contratto di subappalto eventualmente stipulato entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 1.
4. Il Fornitore garantisce che non sussiste nei confronti dei subappaltatori alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Sispi si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di subappalto effettuato in violazione dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e del presente articolo.
7. Nei casi previsti dal presente articolo, il Fornitore provvederà a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore secondo quanto previsto al successivo art. 16.
8. Il trasporto non viene inteso come subappalto e pertanto si intende tacitamente autorizzato.
9. E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti allo stesso dal Capitolato, salva la facoltà di conferire procure all'incasso.

**ARTICOLO 27  
PUBBLICITA'**

Il Fornitore si impegna a richiedere, di volta in volta, per iscritto il preventivo assenso della SISPI per l'utilizzo del nome a fini pubblicitari. La richiesta dovrà contenere l'esatta indicazione delle formule pubblicitarie che si vogliono adottare.

**ARTICOLO 28  
OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

1. In casi di forza maggiore che rendano impossibile la regolare esecuzione della fornitura, il Fornitore si impegna fin d'ora a darne immediata comunicazione alla SISPI ed a mettere in atto soluzioni tendenti a limitare il disagio derivante alla SISPI a seguito di quanto sopra.
2. Il Fornitore sarà pieno ed unico responsabile dei danni che l'esecuzione della fornitura affidatagli possa arrecare alla SISPI e/o a terzi ed assume, in conseguenza, l'obbligo del ripristino nonché l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni arrecati alla SISPI ed a terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**ARTICOLO 29  
RESPONSABILITA' IN CASO DI AVVALIMENTO**

Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalsa dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente CS e dei suoi allegati.

**ARTICOLO 30  
RISOLUZIONE E RECESSO**

1. La SISPI ha la facoltà di risolvere il presente rapporto immediatamente al verificarsi di inadempienza da parte del Fornitore in merito alle obbligazioni previste dal presente Capitolato e dai suoi allegati e per sussistenza in capo al Fornitore, in qualsiasi momento, di una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni,

commissionando la fornitura ad altre imprese in danno del Fornitore medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

2. La SISPI può recedere dal presente contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.
3. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. Siciliana 15/2008, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del Fornitore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, il presente contratto sarà risolto.

**ARTICOLO 31  
FORMA SCRITTA**

Tutte le clausole, termini e condizioni di cui al presente Capitolato e ai suoi allegati hanno fra le Parti valore essenziale, e, pertanto, qualsiasi deroga dovrà risultare da atto scritto.

**ARTICOLO 32  
CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'esecuzione del presente Capitolato sarà competente il Foro di Palermo.

Palermo,

Il Fornitore

**APPROVAZIONI SPECIFICHE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti espressamente accettano le clausole contrattuali di cui agli artt. 2 "Norme e prescrizioni tecniche"; 5 "Integrazione o diminuzione della Fornitura"; 6 "Oneri ed incombenze a carico del Fornitore"; 7 "Modalità e tempistica di esecuzione della Fornitura"; 8 "Collaudo della fornitura"; 12 "Garanzie"; 15 "Corrispettivo"; 16 "Fatturazioni e pagamenti"; 17 "Cauzione"; 18 "Penali"; 19 "Assicurazioni"; 20 "Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008"; 22 "Obblighi nei confronti dei dipendenti"; 23 "Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e tracciabilità dei flussi finanziari ex l. 136/2010 e L.R. 15/2008"; 26 "Cessione e subappalto"; 28 "Obblighi e responsabilità", 30 "Risoluzione e recesso"; 32 "Controversie"

Il Fornitore

*m*